

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

17.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DI GIESI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):		Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Funzionamento del Centro linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazione (Approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera, modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1005-B)	102	Statizzazione di istituti musicali pareggiati (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1531)	111
PRESIDENTE	102	PRESIDENTE	111
BROCCA, <i>Relatore</i>	102	Proposta di legge (Discussione ed approvazione):	
SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	102	SPIGAROLI: Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico della legge 21 dicembre 1961, n. 1552 (1290)	112
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	112, 113
Proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'ente per le ville venete, e successive modificazioni (1241)	103	AMALFITANO, <i>Relatore</i>	112
PRESIDENTE	103, 108, 109, 110, 111	SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali</i>	113
CORDER, <i>Relatore</i>	103, 109, 111	VACCARO MELUCCO ALESSANDRA	112
RAICICH	110	Disegno di legge (Discussione ed approvazione):	
SPITELLA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	109, 111	Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico (Approvato dalla Camera, modificato dal Senato) (739-B)	113
VACCARO MELUCCO ALESSANDRA	108	PRESIDENTE	113, 114, 115
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		BARTOCCI	114
Conferimento di incarichi di reggenza dei posti organicamente vacanti di dirigente superiore con funzioni di provveditore agli studi e di sovrintendente scolastico ai primi dirigenti amministrativi (1470)	111	BROCCA, <i>Relatore</i>	113
PRESIDENTE	111	DEL RIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	114
		RAICICH	114
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	123

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

La seduta comincia alle 9,45.

CAVIGLIASSO PAOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: funzionamento del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni (Approvato dalla VIII Commissione permanente della Camera, modificato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1005-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Funzionamento del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni » già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 24 marzo 1977 modificato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 giugno 1977.

Comunico che ci è giunto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali.

L'onorevole Brocca ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

BROCCA, *Relatore*. Quando esaminammo per la prima volta questo disegno di legge, considerammo il ruolo preminente che il Centro Linceo poteva avere anche in futuro nella promozione del sapere e della ricerca scientifica, nonché lo stato di profonda stasi in cui oggi ci troviamo, in un mondo che si rinnova. Sempre in quella sede, esprimemmo la necessità di salvare le istituzioni di questo tipo, che sono in parte sopravvissute grazie all'entusiasmo ed all'abnegazione disinteressata di pochi.

Conosciamo quindi perfettamente, per averne già ampiamente parlato, le finalità e la storia del Centro, nonché i risultati positivi che esso ha conseguito, per cui non mi sembra oggi il caso di approfondire ulteriormente l'argomento.

Mi limiterò quindi a prendere in considerazione le modifiche apportate al testo da noi approvato dalla competente Commissione del Senato, modifiche che posso dire mi sembrano semplici ed opportune.

All'articolo 2 la competente Commissione del Senato ha aggiunto che il distacco

dei professori non può essere rinnovabile, e che per esso è necessario il consenso delle facoltà e degli istituti superiori di appartenenza.

L'altra modifica è rappresentata dall'introduzione di un nuovo articolo, che diventa 3, con il quale si prevede che l'Accademia nazionale dei Lincei presenti al Parlamento ed al Consiglio nazionale delle ricerche, allo scadere di ogni triennio, a partire dal 1° gennaio 1978, una relazione consuntiva e programmatica sulle attività del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche.

Come relatore mi dichiaro favorevole agli emendamenti apportati dal Senato, e ne auspico l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

I professori delle Università ed Istituti superiori che siano chiamati a collaborare all'attività scientifica del Centro Linceo sono temporaneamente distaccati per la durata di anni tre, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le cattedre delle quali i predetti professori risultano titolari sono rese indisponibili per tutta la durata del distacco dei medesimi.

Il contingente numerico dei professori universitari da distaccare per lo svolgimento dell'attività scientifica del Centro è fissato in 10 unità.

Per il distacco di cui al primo comma si applica il disposto del nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

I professori delle Università ed Istituti superiori che siano chiamati a collaborare all'attività scientifica del Centro Linceo sono temporaneamente distaccati per la durata di anni tre, con decreto del Ministro della pubblica istruzione; il distacco non è rinnovabile.

Per il distacco è richiesto il consenso delle facoltà e degli istituti superiori di appartenenza.

Le cattedre delle quali i predetti professori risultano titolari sono rese indisponibili per tutta la durata del distacco dei medesimi.

Il contingente numerico dei professori universitari da distaccare per lo svolgimento dell'attività scientifica del Centro è fissato in 10 unità.

Per il distacco di cui al primo comma si applica il disposto del nono comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La VII Commissione permanente del Senato ha aggiunto il seguente articolo:

ART. 3.

L'Accademia nazionale dei Lincei presenta al Parlamento ed al Consiglio nazionale delle ricerche, allo scadere di ogni triennio, a partire dal 1° gennaio 1978, una relazione consuntiva e programmatica sulle attività del Centro Linceo interdisciplinare di scienze matematiche.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo successivo non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Pro-
roga della legge 6 marzo 1958, n. 243,
istitutiva dell'Ente per le ville venete,
e successive modificazioni (1241).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pro-
roga alla legge 6 marzo 1958, n. 243, isti-
tutiva dell'Ente per le ville venete, e suc-
cessive modificazioni ».

L'onorevole Corder ha facoltà di svol-
gere la relazione.

CORDER, *Relatore*. Dice Gerolamo Priu-
li che « Li nobili et cittadini veneti inri-
chiti volevano trionfare et vivere et aten-
der a darse piacere et dilectatione et ver-
dure in la terraferma et facevano palazzi
et spandevano denari assai ». Fu così che
nelle campagne venete sorsero innumere-
voli ville, quasi sempre al centro di pos-
sedimenti terrieri: perché non bisogna di-
menticare che i primi « villeggianti » non
si dedicarono tanto a costruire fastose di-
more, quanto a bonificare i terreni, come
mirabilmente testimonia Alvise Cornaro, lo
impagabile autore dei « Ragionamenti sulla
vita sobria ». Il fasto, il lusso, la mania
di grandezza, vennero più tardi. Il risul-
tato della diffusione della civiltà veneziana
in un'area tanto vasta fu però tale da con-
sentire a Nicolò Tommaseo di affermare
che « nelle provincie del Veneto le memo-
rie e gli abiti della civiltà sono sparsi per
le campagne e ne fanno altrettante contra-
de di una medesima terra; dove piccoli vil-
laggi rammentano illustri nomi di artisti
e scrittori, e mostrano opere d'arte in-
vidiabili a mille capitali d'Europa ». A par-
te l'enfasi e la esagerazione, resta il fatto
che nelle campagne del Veneto sono spar-
se infinite testimonianze di una civiltà che,
per molti secoli, fu una delle maggiori del
mondo. Non occorre fare i nomi degli ar-
chitetti che le costruirono, da Falconetto
al Sansovino, da Sanmicheli al Palladio,
da Vincenzo Scamozzi a Baldassarre Lon-
ghena, e via via, da Massari a Frigimeli-
ca, né degli artisti che le decorarono, da
Paolo Veronese allo Zelotti, da Giambat-
tista a Giandomenico Tiepolo, da Guarana
a Crosato, a Fontebasso, e, via via, ai loro
più tardi seguaci ed epigoni.

Migliaia di metri quadrati di affreschi
ricoprono le facciate e le pareti interne di
questi edifici, migliaia di statue (assieme a
delicatissimi stucchi) le decorano. Anche in

questo caso non occorre fare i nomi di Alessandro Vittoria o dei Marinali, che furono maestri per generazioni di scultori. Quasi tutte queste dimore, non solo le più importanti, furono fin dal principio raffinati centri di cultura, ove convenivano letterati, poeti ed artisti, ospiti dei proprietari mecenati e umanisti, che facendo coltivare i campi dai contadini, coltivavano in proprio le arti e le lettere.

Con la fine della Repubblica veneta cominciò la decadenza di queste dimore. Abbandonate o vendute, molte di esse, di giardino in giardino, finirono per diventare « balinverne » o case coloniche abitate da contadini, quando non caddero in mano di speculatori ignoranti. Non appena in possesso dell'immobile, che spesso ancor oggi non è neppure « notificato », gli speculatori tagliarono gli alberi del parco dove ancora esistevano, e vendettero la legna per rifarsi della spesa; poi vendettero, quando c'erano, i cancelli in ferro battuto e le statue che ne adornavano i pilastri. Non passava stagione in cui non si assistesse impotenti a scempi del genere, per tacere di certi proprietari — non sempre del tutto ignoranti — che scalpellarono stucchi per amor di novità o nascosero, sotto anonimi soffitti di graticci intonacati, le originali travature « alla Sansovina », o verniciarono stipiti e colonne in pietra viva.

Peggio ancora: c'è stato chi ha strappato affreschi per venderli, a ciò costretto (diceva) dalle necessità del vivere. Per vivere facevano morire le belle dimore di un tempo, quasi fossero esclusivamente di loro proprietà. L'opera d'arte, invece, come espressione di una civiltà comune, appartiene a tutti, vicini e lontani, anche a quelli che devono ancora nascere.

Le ville devono essere considerate, e sono in realtà, « Beni di interesse pubblico » ancorché — *pro tempore* — di proprietà privata. Le ville sono morte per avidità e insipienza, ma soprattutto perché, come piante altra volta fiorenti, non trovarono più alimento nel terreno inaridito in quanto era scomparsa la fonte del reddito necessario a mantenerlo, cioè la proprietà terriera che un tempo le aveva circondate consentendone il mantenimento.

Le ville venete non devono andare distrutte; non sono soltanto « ambientate » nel paesaggio, ma sono parte di esso, quasi forme naturali del luogo in cui sorgono. Vi è una specie di osmosi, di ricambio fedice ed armonico fra questi edifici e la

circostante campagna. Senza di esse, e senza i parchi e i giardini che le circondano, il paesaggio veneto, nelle località isolate; sarebbe immensamente impoverito, quasi senza vita e senza storia.

Con legge 6 marzo 1958, n. 243, venne costituito un Consorzio fra lo Stato e gli enti locali interessati, il cui scopo era il restauro, la valorizzazione e la migliore utilizzazione delle ville venete presenti nelle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona e Vicenza; legge la cui efficacia — prorogata con successive leggi 5 agosto 1962 n. 1336 e 7 luglio 1970, n. 600 — è venuta a scadere il 31 dicembre 1976. Si ravvisa quindi l'esigenza di provvedere a giusta proroga, al fine di permettere la salvaguardia e la tutela di così preminente e ovunque invidiatoci patrimonio artistico e culturale.

Il Consorzio è sorto con lo specifico compito di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al restauro, al consolidamento, alla conservazione ed alla migliore utilizzazione delle ville venete soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Si è operata così una vera e propria delega dello Stato al Consorzio, che ha attualmente giurisdizione su oltre 4 mila ville dislocate nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia. Tale costituzione si è attuata in forma consirtile tra lo Stato, le amministrazioni provinciali, gli enti provinciali per il turismo del Veneto e del Friuli, con la partecipazione dei comuni interessati, degli istituti di credito, al fine di soddisfare quello che è stato giustamente definito un vero e proprio imperativo culturale, storico e sociale.

Dalle premesse vengono evidenziati due elementi: la delega dello Stato per un settore specifico di propria competenza, limitatamente ad immobili indicati nelle disposizioni della legge 1° giugno 1938, n. 1089 e la inconfutabile funzione pubblica del Consorzio.

I fini predetti vengono conseguiti con la concessione di mutui, di contributi a fondo perduto, con l'intervento diretto dell'ente, ed al limite con l'acquisizione o la espropriazione di ville delle quali non sia possibile assicurare altrimenti la conservazione, con l'assunzione diretta delle spese derivate dalla esecuzione di opere di consolidamento e restauro di elementi di particolare impronta artistica (per esempio affreschi) previo, naturalmente, l'assicurazione di adeguate garanzie reali. Queste atti-

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

vità sono tutte svolte dal Consorzio sotto il profilo tecnico-artistico, di intesa con gli organi locali del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Le ville venete catalogate sono 2 mila 16, ubicate nel Veneto e nel Friuli. Tale catalogazione non è, in assoluto, esatta poiché quelle identificate, nelle provincie del Veneto e del Friuli, sono oltre 4 mila.

Nei diciotto anni di attività il Consorzio, utilizzando gli esigui fondi messi a disposizione dallo Stato (200 milioni l'anno) è intervenuto massicciamente in oltre 400 ville, restituendole così al loro primitivo splendore, esempio emblematico di Venezia in terraferma.

Un riepilogo di quanto il consorzio ha fatto dal 1958 ad oggi è d'obbligo e può essere valido schema per capire l'ampiezza della iniziativa e la improrogabile necessità di provvedere con urgenza alla continuazione del suo regime legislativo. Il compito assegnato era, e rimane, ponderoso e l'averlo assolto, sia pure parzialmente, è merito considerevole.

In diciotto anni di attività l'ente per le ville venete ha dovuto dapprima superare la diffidenza dei proprietari; ha dovuto crearsi un clima di fiducia e di credibilità con un paziente lavoro di persuasione e sensibilizzazione; ha potuto quindi intervenire efficacemente su oltre 400 ville togliendole dal loro abbandono e salvandole da sicura rovina. Oltre 400 ville, dunque, restaurate e rese a nuova vita, per un totale di spesa che supera i 16 miliardi di lire in lavori, i quali, al di là del fatto puramente culturale ed artistico che nessuno mette in dubbio, hanno prodotto un discorso socio-economico di grandissimo valore.

Il Consorzio si caratterizza, quindi, anche come fonte notevole di occupazione di cui hanno beneficiato e continuano a beneficiare imprese e lavoratori delle regioni interessate. Analizzando questo fatto, si evidenziano gli investimenti in 16 miliardi di lire per lavori di restauro, dei quali l'80 per cento circa — pari a 12 miliardi e 800 milioni — per la sola manodopera, il che si traduce mediamente in 6 milioni e 400 mila ore di lavoro, pari a 800 mila giornate lavorative, cioè in una azienda che impegna 160-180 operai al giorno, che si inserisce di diritto nell'economia veneta con un *curriculum* di diciotto anni di attività e con risultati senza dubbio positivi.

Spontaneo viene ora di domandarsi quanto l'ente per le ville venete (con i suoi sei dipendenti) sia costato allo Stato. Sono stati erogati al Consorzio 200 milioni l'anno, per un totale di 3 miliardi e 400 milioni. A freddo tale somma può senz'altro sembrare una enormità; occorre però tenere presente che lo stato patrimoniale dell'Ente, al 31 dicembre 1976, si può valutare prudenzialmente in 4 miliardi 400 milioni, rappresentato per circa 700 milioni da capitale immobiliare (Villa Badoera, Villa Pojana, Villa Dal Verme, Villa Loredan, Villa Farsetti, ecc.); per 2 miliardi 300 milioni per mutui capitalizzati in corso di ammortamento; per 1 miliardo e 350 milioni per lavori in corso di esecuzione da considerarsi mutui attivi, e da 110 milioni di residui attivi. Si aggiungano poi alcuni milioni per arredi ed attrezzature consortili e si arriva ad un margine attivo di oltre 1 miliardo e 100 milioni di lire. Inutile ripetere che l'interesse dello Stato è largamente tutelato e che le spese appaiono produttive. Si ricorda che il Consorzio dispone di soli sei dipendenti: un direttore, un tecnico-segretario, un ragioniere, due dattilografe-archiviste ed un fattorino-usciera.

Fuori di ogni dubbio sono i risultati sul piano dell'acquisizione artistica-culturale, avallati da eminenti personalità nazionali ed estere. A tale riguardo si consideri che il Consorzio ha conseguito numerosi e ambiti riconoscimenti nazionali ed internazionali per l'opera svolta.

È del 1966 il premio nazionale IN.ARC. assegnato all'ente per le ville venete « per l'attività svolta per la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio di primaria rilevanza, distribuito su una intera regione ».

Il premio nazionale « Zanotti Bianco » per l'anno 1967 è stato assegnato all'ente « per l'importanza assunta quale organismo pilota per il riscatto, il restauro e la conservazione del complesso di altissimo rilievo rappresentato dalle ville del Veneto ed anche per l'esempio che ha risvegliato analoghe iniziative nel paese ».

Non meno rilevante è il recentissimo internazionale « Premio Europa », per la salvaguardia dei monumenti, istituito dalla Fondazione F.V.S. di Amburgo in collaborazione con il consiglio europeo di « Europa nostra » per premiare meriti eccezionali nel campo della conservazione del patrimonio architettonico europeo, conferito su decisione della giuria internazionale

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

per l'anno 1976 all'Ente per le ville venete intendendo « con ciò rendere omaggio alla esemplare attività di questo Ente, rivolta in collaborazione con istituzioni pubbliche e cittadini italiani, alla manutenzione delle ville situate nella terraferma veneziana e rivolta quindi al mantenimento di una parte essenziale del patrimonio architettonico d'Europa.

Comunque, la Rotonda, la Malcontenta, la Volpi, la Manin, la Contarini, basterebbero da sole a rappresentare senza ulteriori commenti tutte le 400 ville cui il Consorzio ha ridato novello splendore. Esse sono oggi non un insediamento « museistico », ma si trovano perfettamente accorpate nella dinamica dei tempi, cui partecipano in vario modo nella destinazione, al limite di conoscenza e di acquisizione culturale per i turisti, verso i quali i proprietari, in sede di partecipazione ai benefici consortili, si sono impegnati per clausola contrattuale, a concedere libero accesso.

Gli esempi di positivo intervento consortile sono molteplici; si può indicare quanto è stato fatto per il restauro della Malcontenta, pressoché consumata all'esterno e con gli affreschi interni in stato di estrema usura. Si è realizzato il ripristino dell'insigne monumento, sia con la fortificazione delle strutture portanti, sia con il recupero dell'importante ciclo di affreschi iniziato dal Franco e dopo la sua morte, avvenuta nel 1560, finito dallo Zelotti. E ciò si è attuato con sorprendenti risultati positivi, tanto che ora, a quattro secoli di distanza, si possono nuovamente ammirare le splendide pitture, citate dallo stesso Palladio, nei suoi quattro libri, e dal Ridolfi.

Un altro interessante aspetto dell'attività del consorzio è quello del recupero di affreschi, che il tempo aveva dimenticati sotto spessi strati di calce e di intonaci. E, in questo, un esempio ci viene dato dalla Villa Roberti di Brugine, già di proprietà dell'Ente ville venete; ora, al mirabile ciclo di affreschi dello Zelotti, del Fasolo e forse dello stesso Veronese, si può aggiungere tutto un altro ciclo, che era ricoperto di calce e di intonaci, pitture oggi già pazientemente restaurate o individuate.

Un altro esempio di efficace e totale recupero eseguito con il concorso del consorzio ci è dato dalla sontuosa dimora di campagna dei Querini Stampalia, la famiglia patrizia creatrice della fondazione di ugual nome in Venezia. Si è riscoperto l'edificio

nelle sue originarie strutture architettoniche del '500, con l'abbattimento delle parti aggiunte nel corso dei secoli, e si sono recuperati gli affreschi interni da sotto calce: un ciclo di pitture veramente unico, per figurazioni e tecnica di scuola veneziana del '500, opera di Bonifacio de' Pitati.

Il tempo, gli uomini, le esplosioni nelle vicine cave di pietra — quasi un terremoto quotidiano — avevano portato ad uno stato di conservazione statica veramente precario la Villa Ca' Mariani a Zovon di Vò quando, con l'intervento del consorzio, si sono potuti intraprendere radicali lavori di consolidamento e di restauro, per cui ora si può ammirare di nuovo, sullo sfondo dei Colli Euganei, l'imponente edificio, tornato a nuova vita.

Tanti sono gli esempi d'intervento del consorzio, al fine di conservare le testimonianze di una civiltà tra le maggiori del mondo.

La Villa Manin, proprietà dell'ultimo doge di Venezia, espropriata dall'Ente per le ville venete, restaurata e poi ceduta alla regione Friuli-Venezia Giulia, la Villa Badoera, opera del Palladio, acquistata e restaurata dal consorzio, la villa Pojana, nella quale sono ora in corso gli ultimi lavori di restauro. A Lendinara, la Villa Stufferi Malmignati, ora visitabile dal pubblico, dopo un paziente lavoro di restauro, eseguito con il concorso del consorzio. Insomma, in tutto il Veneto e nel Friuli si possono ammirare, incastonate nel verde della campagna, stupende gemme dovute al genio degli artisti veneti, restaurate con il concorso del consorzio.

Di esse, cinquanta circa sono di proprietà di enti che svolgono attività sociali: comuni, enti locali, istituzioni di beneficenza ed assistenza, fondazioni, associazioni. Se ne possono citare alcune: la Villa Contarini Simes, a Piazzola sul Brenta, del Centro culturale di cardiologia, luogo di convegni e di seminari scientifici e culturali; la Villa Badoera, a Fratta Polesine, di proprietà dello stesso consorzio per le ville venete, nella quale si svolgono concerti ed incontri a carattere didattico e sociale; la Villa Manin a Passariano, di proprietà della regione Friuli-Venezia Giulia, anch'essa spesso alla ribalta per mostre, incontri politici, occasioni teatrali e sperimentali a carattere socio-innovativo; la Villa Franchetti a Preganziol, sede dell'Istituto di architettura dell'università di Venezia; La Villa Dall'Aglio Benetton, sede dell'Ac-

cademia internazionale del ferro!; la Villa Roberti a Brugine, sede del Centro internazionale della grafica; la Villa Velluti a Dolo, sede dell'Associazione amici della riviera del Brenta e della musica; la Villa Malinverni a Lugo, sede del museo dei fossili del Veneto, e tante altre destinate ad uso pubblico, culturale, artistico e didattico.

Sono altrettanto degne di rilievo le ville che rivestono il ruolo di centro aziendale in fiorenti processi agricoli, nei quali è impegnata la manodopera specializzata nella conduzione di vitigni selezionati per la produzione enologica di origine controllata: la Villa Borletti, a Bagnoli di Sopra, la Villa Ca' Mariani a Zovon di Vò, la Villa Castello di Montecchia a Selvazzano, la Villa Deciani a Martignacco, la Villa Paradiso nei pressi di Udine.

Altre ancora svolgono poi un ruolo di primario richiamo turistico nel settore alberghiero, con risultati positivi nell'impiego dei lavoratori locali e nell'impulso alle correnti di vacanze. E qui si ricordano i ristoranti-albergo: la Villa Condulmer a Mogliano, la Guarnieri a Ponzano, la Cipriani ad Asolo, la Connestabile della Staffa a Scorzè, la Ducale a Dolo, il Castello di Stigliano a Santa Maria di Sala, la Eolia a Costozza di Longare.

In analisi sintetica di quanto descritto, si può giustamente definire l'attuale realtà delle ville venete una felice simbiosi artistica e storico-culturale in un contesto sociale.

Il consorzio, nell'assolvere positivamente i suoi compiti, ha quindi svolto una consistente azione di cultura, che andava utilmente diffusa. Nella struttura attuale, una delle carenze che presenta è proprio quella di non avere mezzi sufficienti per rendere pubblici i risultati del suo lavoro, rimanendo sconosciuto ai più l'aspetto meritorio della sua opera.

Vi è poi un risvolto poco appariscente che rappresenta, però, un elemento di convergenza determinante per le iniziative, che si propone: l'impiego continuato di maestranze qualificate e selezionate, che sono utile collaborazione in un'attività ventennale, la quale è stata ed è un fatto professionale-formativo primario, a motivo dell'aspetto tecnico particolare che riveste il recupero ed il restauro delle ville venete.

Fin qui l'attività dell'Ente per le ville venete, dal 1958 ad oggi, i suoi meritori risultati, l'ambito e le prospettive nei quali

li ha conseguiti: ente la cui disciplina legislativa scadeva il 31 dicembre 1976, dal che la preoccupazione di consentire al Parlamento di provvedere all'inderogabile proroga. Intervenne quindi il disegno di legge che il Governo approvò il 10 dicembre 1976 e che fu presentato al Senato l'11 gennaio 1977 con il titolo: «Proroga, con integrazioni della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete e successive modificazioni». L'iniziativa governativa ha il pregio della tempestività, ove è coerente disporre la proroga dell'ente, resa anche indispensabile per non lasciare senza disciplina giuridica tutti gli adempimenti ed impegni in corso, all'interno verso il personale dipendente, ed all'esterno verso terzi.

Penso di aver ampiamente dimostrato come sia opportuno e indifferibile un provvedimento legislativo nei confronti del consorzio, che disponga una proroga che gli consenta la prosecuzione dell'opera fin qui svolta con tanta validità e gli permetta di poter incentivare quell'azione sociale e culturale che compie a beneficio dei cittadini delle regioni interessate. Propongo quindi, certo di ricevere l'assenso unanime di tutti i gruppi parlamentari, l'approvazione del testo di legge già approvato dal Senato. Chiedo venia, infine, se mi solo dilungato più del necessario, o meglio più di quanto un articolato così semplice poteva esigere. Mi è parso opportuno, tuttavia, spendere qualche parola in più, tenendo conto che stiamo attraversando un periodo in cui si registra una specie di furia iconoclasta contro gli enti pubblici. E forse è una parola in più dettata da una speranza: cioè che, varata questa leggina, ripristinate quindi le condizioni per una ripresa dell'ente, la cui posizione di stallo sta preoccupando ed innervosendo l'opinione della cultura veneta (perché vede impoverita l'attività di recupero dei valori artistici e culturali sopra menzionati), si possa, a parte la legge numero 382, riconsiderare in modo organico la ristrutturazione di tutto il consorzio.

Debbo aggiungere che il Consiglio regionale veneto nelle sedute di questi giorni ha consentito all'unanimità sull'opportunità di salvare l'Ente per le ville venete. In particolare, l'onorevole Ceravolo ha chiesto un esame particolare del problema, per ristrutturare l'ente stesso. La Commissione finanze e tesoro ha espresso sul disegno di legge in discussione parere favorevole: ripeto pertanto alla Commissione l'invito ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA. Non credo sia mio compito ripercorrere grandezze, miserie, e nuove grandezze delle ville venete, dal momento che così diligentemente il tema è stato svolto dal relatore. Credo siamo tutti consapevoli del fatto che le ville venete rappresentano non soltanto un ricchissimo patrimonio monumentale e figurativo, ma anche un momento particolarmente interessante e delicato della vita della Repubblica veneta, nel momento in cui questa riconvertiva in proprietà terriera larga parte dei propri interventi di natura mercantile.

Penso invece, dato che su questo terreno si è dettagliatamente misurato il relatore, che valga la pena di mettere in evidenza alcuni elementi, e taluni intrecci con dei provvedimenti estremamente importanti e decisivi, sui quali il relatore si è soffermato in modo tanto marginale e comunque di sfuggita.

La prima considerazione da fare è che, rispetto al primitivo testo governativo, il Senato ha sentito l'esigenza di ridimensionare molto il provvedimento; i motivi mi sembrano ovvi, e si riferiscono al fatto che, in questo momento, nel paese si stanno discutendo non soltanto i decreti delegati connessi con la legge n. 382, ma siamo anche in piena fase di attuazione del complesso meccanismo che prevede la legge numero 70, relativa alla soppressione degli enti inutili.

Credo che la questione delle ville venete — senza voler sminuire né la loro importanza artistica e culturale, né la portata dei problemi di ordine economico, sociale e culturale, a livello locale, che esse coinvolgono — sia pienamente investita dalle disposizioni di entrambe le leggi citate, in quanto si tratta di un ente nazionale avente il contributo dello Stato, cioè di uno di quegli enti che potevano essere sottoposti alle procedure previste dagli articoli 2 e 3 della legge 7 luglio 1970, n. 600, e dal successivo provvedimento regolamentare — il decreto del Presidente della Repubblica del 1975 — secondo il quale gli amministratori ed i rappresentanti di questo, come di ogni altro ente, avrebbero dovuto, entro il 23 novembre 1975, produrre ogni qualsiasi atto che a loro giudizio fosse valido a documentare la vita, l'attività e la produttività dell'ente stesso, in modo che il Governo, delegato ad

approvare una serie di decreti o per la soppressione o per il mantenimento in vita degli enti, potesse avere elementi per un esame approfondito della situazione patrimoniale degli interventi.

Non mi risulta, in seguito ad una breve indagine che ho potuto svolgere presso i competenti uffici della Presidenza del Consiglio, che questa procedura sia stata seguita. Ciò significa che i rappresentanti legali non hanno ritenuto di dovere difendere — per così dire — la vita dell'ente, o, per lo meno, non hanno sentito l'esigenza di documentare la necessità del suo mantenimento in vita.

Comunque, nonostante queste inadempienze che ho voluto sottolineare soltanto marginalmente, la legge del 1970 ha previsto con realismo e lungimiranza il fatto che gli amministratori potessero essere inadempienti; tanto è vero che ha stabilito che entro il 31 marzo del 1978 in ogni caso per quegli enti di cui non sia stata dimostrata né la necessità di scioglimento né di mantenimento in vita, cessi completamente il contributo dello Stato.

Pertanto, ritengo utile il mio riferimento perché il disegno di legge che stiamo discutendo non ha lo scopo di unire o di cancellare delle realtà, ma quello di ordinarle.

Si tratta di trovare la dimensione più adatta per questo ente, considerandolo, secondo quanto previsto dalla legge n. 600 del 1970, uno degli argomenti dirimenti e primari riguardanti la competenza delle regioni, proprio perché la materia di quella legge si intreccia in maniera precisa con quella della n. 382 che in questi giorni il Governo sta discutendo. Questa legge dovrebbe prevedere un recupero a livello regionale di tutti quegli enti aventi attinenza con il territorio di una certa regione. Più precisamente, un articolo dovrebbe stabilire un meccanismo di individuazione, attraverso un decreto del Presidente della Repubblica, degli enti che possono essere ricondotti alla piena competenza delle regioni che, in tal modo, possono dispiegare completamente tutti i loro strumenti programmatori.

Gli enti locali, pertanto, diventano i veri protagonisti di un intervento che non vuol essere soltanto un recupero velleitario, ma anche un modo di riappropriazione da parte della comunità per poi valorizzarla di una risorsa la cui importanza culturale ha messo bene in luce il relatore.

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

Le mie sono considerazioni indubbiamente meno affascinanti e meno culturali di quelle svolte dal relatore, ma esse tengono conto dei punti di riferimento normativi e fondamentali per il rinnovamento del paese.

I beni culturali sono una vera e propria risorsa sulla cui utilizzazione sono d'accordo tutte le forze democratiche del paese.

Il disegno di legge che stiamo discutendo ha una grossa rilevanza nazionale su cui le forze politiche devono con chiarezza prendere un impegno. Se il gruppo comunista, che qui io rappresento, può essere d'accordo sulla esigenza di prorogare fino al 31 marzo 1978 il finanziamento a carico dello Stato, che consente la sopravvivenza dell'Ente per le ville venete, ed eventualmente sulla opportunità di una sanatoria dei debiti o degli impegni nel frattempo contratti dall'ente stesso, non può non ribadire con lucidità e fermezza che tale meccanismo di intervento non deve più ripetersi.

Infatti, se con una legge statale noi rifinanziamo un ente sottoposto a scioglimento, non facciamo altro che eludere in maniera premeditata il dettato della legge 7 luglio 1970, n. 600.

Nel momento in cui diamo il nostro consenso non certo entusiastico, ma solo perché ci rendiamo conto della necessità di prorogare fino al 31 marzo 1978 il finanziamento dell'ente, riteniamo doveroso sottolineare ancora una volta che questo è un impegno preciso a non fare più uso di un meccanismo che è in piena contraddizione con lo spirito della legge sopra citata.

Queste che ho esposto sono le considerazioni che spingono il gruppo comunista a dare il voto favorevole al disegno di legge e nello stesso tempo a presentare un emendamento al secondo comma dell'articolo 2. Secondo tale comma all'onere derivante dalla concessione del contributo si fa fronte mediante la riduzione degli stanziamenti dei capitoli 2035 e 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per 100 milioni per l'anno 1977 e per 25 milioni fino al marzo 1978. Il nostro gruppo non è favorevole al fatto che si ricorra per la copertura di metà della somma al capitolo 2035 in quanto la voce di bilancio prevede la spesa per la custodia dei monumenti medioevali e moderni di proprietà statale. Riteniamo che nella situazione precaria del bilancio del Ministero dei beni culturali ed ambientali

accollare metà del carico del finanziamento di questa legge su una voce di bilancio che prevede esplicitamente spese per beni di proprietà statale sia scorretto ed illegittimo. Quindi il senso dell'emendamento era di far riferimento al capitolo n. 2104, il più correttamente possibile.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CORDER, *Relatore*. Si tratta di una legge di sanatoria. Il discorso vale per quello aspetto della legge n. 70 che si intreccia con la legge n. 382. Le cose stanno così, e devono essere ribadite.

Condivido l'opinione espressa dalla collega Vaccaro: credo sia importante la costituzione di consorzi di servizi, per quanto riguarda la ricchezza del patrimonio artistico di cui gode la regione veneta.

Per quanto riguarda la modifica proposta nella seconda parte dell'intervento dell'onorevole Vaccaro, relativa alla soppressione del capitolo n. 2035 del bilancio, mi sembra sarebbe questo il modo di spingere troppo oltre le cose. Non si potrebbe trovare la via di cambiare la distribuzione delle somme previste dall'articolato di questa legge, tenuto conto del numero di ville che sono di proprietà privata e di quello di ville di proprietà pubblica? In tal modo si potrebbe fare a meno di eliminare il riferimento al capitolo n. 2035, e quindi di inviare nuovamente al Senato la legge con svantaggio della sanatoria, che è il suo obiettivo fondamentale.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali*. Non credo di dover aggiungere molte cose dopo quanto è stato detto dal relatore e dall'onorevole Vaccaro.

In effetti il testo originario del Governo aveva un prospettiva più ampia, tuttavia nel dibattito che si è svolto al Senato è stata posta in evidenza l'opportunità di non pregiudicare le decisioni che in base alla legge n. 70 sarebbero state raggiunte in ordine a questo ente delle cui benemeritenze, per quanto riguarda il passato, siamo tutti convinti.

Pertanto la proroga al 31 marzo 1978 ha lo scopo di assicurare la continuità dell'ente fino al momento in cui sarà stata adottata una decisione nei suoi confronti nel quadro della nuova prospettiva della legge n. 70.

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

Il Governo ha accolto la decisione di una breve proroga dell'esistenza dell'ente sia per non far cessare all'improvviso tutta una serie di iniziative in corso, ma soprattutto perché l'ente negli ultimi mesi ha condotto un'azione intensa dopo le vicende sismiche che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia ed il Veneto, rendendo più acuta la necessità di interventi conservativi.

Per tutti questi motivi il Governo è favorevole all'approvazione del testo giunto dal Senato.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dall'onorevole Vaccaro, posso dire che in effetti la *ratio* che sta alla base del riferimento ai due capitoli deve essere cercata nel fatto che alcune ville sono di proprietà demaniale, ed altre no, per cui ci si è dovuti richiamare sia al capitolo per gli interventi sui beni demaniali che a quello per gli interventi sui beni non demaniali. Si tratta tuttavia di uno spostamento di cifre che verrebbe a esistere nuovamente come capitolo autonomo.

Io non voglio assumere una posizione rigida in proposito: la fase « fino all'importo di lire 50 milioni » potrebbe anche essere interpretata nel senso suggerito dal relatore, limitando la parte statale; potrei assumere un impegno se si decidesse così, tutto nell'intento di non far tornare la legge al Senato, perché in tal caso la legge stessa non potrebbe essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* prima del prossimo novembre, quando la sua proroga scadrà nel marzo successivo, con le conseguenze che possiamo immaginare.

Il Governo si rimette alla Commissione, e se la Commissione ritiene di non poter rinunciare a questa modifica pur in presenza delle mie precisazioni, non si oppone, limitandosi a segnalare gli inconvenienti che si determineranno tenendo conto della limitatezza degli stanziamenti che sono di 100 milioni per il 1977 e di 30 milioni per il 1978. È vero che il bilancio dei beni culturali è modesto, ma noi speriamo che una nota di variazione di prossima presentazione possa darci un po' di più. Vuol dire che in quella sede potremo tentare di recuperare i 50 milioni a favore del capitolo dei beni demaniali.

Dopo queste precisazioni, confermo il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, è prorogata fino al 31 marzo 1978.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

È concesso all'Ente per le ville venete un contributo di lire 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'articolo 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 2035 e 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1977, fino all'importo di lire 50 milioni per ciascuno dei detti capitoli, e dei corrispondenti capitoli per l'anno finanziario successivo, fino all'importo di lire 12 milioni 500.000 per ciascuno dei menzionati capitoli.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Vaccaro Melucco Alessandra e Raicich hanno presentato il seguente emendamento:

Il secondo comma, dopo le parole: « degli stanziamenti » è così modificato: « del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali ed ambientali, fino all'importo di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1977, e di lire 25 milioni per il successivo ».

Ricordo che, qualora venisse approvato questo emendamento, dovrebbe essere trasmesso, per il parere, alla V Commissione bilancio.

RAICICH. L'emendamento si illustra da sé. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo comunista sullo stesso, desidero fare

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

riferimento a due questioni di carattere pedestre che sono state invocate, con maggiore decisione da parte del relatore, e con più cautela da parte del Governo.

Il carattere « pedestre » sarebbe dato dall'urgenza di far approvare il provvedimento evitando quindi un nuovo parere della V Commissione bilancio, ed il riesame da parte dell'altra Camera.

Accettare questo ragionamento significherebbe snaturare la funzione stessa del bicameralismo. A questo proposito desidero ricordare che poco fa, in base a tale principio, abbiamo approvato per la seconda volta il provvedimento che riguarda il contributo al centro interdisciplinare di matematica dell'accademia dei lincei che, a suo tempo fu dichiarato molto urgente direttamente dal Presidente del Consiglio; la nostra Commissione lo aveva approvato, il Senato ha introdotto alcune modifiche migliorative che noi abbiamo ratificato in terza lettura.

Lo stesso discorso si potrebbe fare per tanti altri provvedimenti quale, ad esempio, quello relativo al calendario scolastico (questione di estrema urgenza) che è stato modificato, dopo la nostra approvazione, dal Senato.

Ripeto, quindi, che su questioni di tale genere non si può invocare l'urgenza, proprio perché il nostro è un sistema bicamerale. Eventualmente si può impegnare il Senato ad una rapida ratifica alla ripresa dei lavori.

Quanto al merito dell'emendamento presentato debbo dire che lo stesso si giustifica in considerazione del fatto che non è lecito attingere ad un capitolo di bilancio per scopi completamente diversi da quelli relativi al capitolo stesso.

Ci sembra quindi più corretta l'impostazione dell'emendamento ed è per questo che ribadiamo il nostro voto favorevole.

CORDER, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento presentato poiché mi sembra che in questo caso non si possa prendere in considerazione una diversa ripartizione della spesa, sulla quale, eventualmente, può procedere il Governo.

SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Non posso che ripetere quanto ho già detto, cioè che il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento Vaccaro Melucco Alessandra e Raicich si riferisce all'indicazione dei mezzi di copertura finanziaria, ne pongo in votazione il principio-base.

(È approvato).

L'emendamento sarà subito trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

La discussione è pertanto rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Conferimento di incarichi di reggenza dei posti organicamente vacanti di dirigente superiore con funzioni di provveditore agli studi e di sovrintendente scolastico ai primi dirigenti amministrativi (1470).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento di incarichi di reggenza dei posti organicamente vacanti di dirigente superiore con funzioni di provveditore agli studi e di sovrintendente scolastico ai primi dirigenti amministrativi ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali non ci ha ancora fatto pervenire il prescritto parere: propongo pertanto di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Statizzazione di istituti musicali pareggiati (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Statizzazione di istituti musicali pareggiati », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 maggio 1977.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali non ci ha ancora fatto pervenire il prescritto parere: propongo pertanto di rinviare ad altra seduta la discussione del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

Discussione della proposta di legge Spigaroli: Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 (1290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Spigaroli: « Adeguamento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico della legge 21 dicembre 1961, numero 1552 ».

L'onorevole Amalfitano ha facoltà di svolgere la relazione.

AMALFITANO, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame prevede un semplice adeguamento dei limiti di somma stabiliti, in materia di tutela delle cose d'interesse artistico e storico, dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. Essa, modificando alcuni articoli di una legge preesistente su questa materia (quella del 1° giugno 1939, n. 1089) fissava l'obbligo, per il ministro dei beni culturali e ambientali, di sentire il Consiglio superiore — ora Consiglio nazionale — negli interventi di restauro a carico dello Stato per somme superiori a 20 milioni. Tale limite era fissato a 3 milioni per le cose d'interesse paleografico e bibliografico, e a 10 milioni per contributi da concedersi a privati.

A sedici anni di distanza dall'emanazione della legge del 1961, non sfugge ad alcuno quanto sia notevolmente diminuito il potere d'acquisto della moneta, e quanto siano invece aumentati i costi della manodopera e di ogni altro tipo d'intervento che si voglia fare nei settori del restauro e della conservazione delle cose d'interesse storico ed artistico.

Ne risulta che, con la cifra di 20 milioni, il ministro non può oggi portare a termine un intervento restaurativo e neppure, qualche volta, compiere una minima operazione di restauro, con la duplice conseguenza di una notevole irrazionalità negli interventi stessi e di un appesantimento del lavoro del personale d'amministrazione. Anche il Consiglio nazionale verrebbe ad essere gravato di un maggior lavoro, sottoponendosi ad esso problemi ed interventi che prima non doveva esaminare. All'aumento dei costi, che è all'origine di tale situazione, si aggiungono le conseguenze

dell'imposizione dell'IVA che, essendo fissata nella misura del 14 per cento, decurta di tre milioni la somma-limite di 20 milioni di cui il Ministero può disporre per un intervento restaurativo.

Appare da tutto ciò evidente la necessità di procedere a un adeguamento dei limiti di somma previsti dalla citata legge n. 1552 del 1961, per rendere più facile e produttiva l'azione del Ministero dei beni culturali ed ambientali nel settore del restauro. Il criterio che si è ritenuto di adottare per tale adeguamento consiste nell'aumentare i limiti in questione di quattro volte rispetto a quelli attualmente stabiliti, in conformità ad analoga decisione presa quando si sono aumentati i limiti di somma previsti nel regolamento di contabilità generale dello Stato, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 442. Quindi tutti questi provvedimenti che non sono stati caratterizzati da motivazioni di ordine culturale e di maggiore snellimento nelle procedure, nonostante l'urgenza dei problemi, mi obbligano a chiedere il voto favorevole della Commissione sul provvedimento oggi in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VACCARO MELUCCO ALESSANDRA. Non mi sembra necessario intervenire sulla specificità dei meccanismi proposti dal disegno di legge che stiamo discutendo in quanto sono stati già chiariti dal relatore e cioè il riferimento a tutto quell'insieme di norme che presiedono all'intervento dello Stato in materia di restauri, anche di beni privati, e a tutte le garanzie e le verifiche previste per questi tipi di intervento.

Quello che mi preme sottolineare nell'esprimere il voto favorevole del gruppo comunista, è il fatto che esso può essere giudicato sotto due diversi punti di vista, entrambi ricordati dal relatore.

Il primo riguarda la maggiore snellezza degli adempimenti e delle procedure da parte dei competenti uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni culturali ed ambientali. Il secondo punto di vista deriva dal fatto che anche aumentando i limiti di spesa da sottoporre al Consiglio nazionale, non mutano le garanzie di legge in materia di controllo amministrativo sulla legittimità della spesa.

Ciò significa qualificare notevolmente l'intervento del Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali. Questo è, infatti,

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

un consesso che per l'articolazione delle sue rappresentanze potrebbe o dovrebbe effettivamente diventare un organo propositivo per le scelte programmatiche che il Ministero dei beni culturali ed ambientali si deve affrettare a fare se vuole salvare il patrimonio culturale della nazione.

Riteniamo che alleggerire il Consiglio nazionale di una serie di adempimenti connessi con l'approvazione di contributi per spese, che, purtroppo, sono diventate risibili, significa — almeno per quanto riguarda il gruppo comunista — togliere in qualche modo il carattere cancellieresco che potrebbe assumere il Consiglio invischiato in pratiche burocratiche e ricondurlo, allo stesso tempo, alla sua duplice funzione: da una parte quella di essere garante delle scelte più importanti e determinanti nell'amministrazione, dall'altra di essere l'organo di propulsione per definire al più presto un programma a breve e porre fine a tutta quella serie di provvedimenti urgenti cui finora si è fatto ricorso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SPITELLA, Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali. Invito la Commissione ad esprimere il suo voto favorevole alla proposta di legge in quanto condivide pienamente le osservazioni del relatore e dell'onorevole Alessandra Vaccaro Melucco, soprattutto in relazione all'esigenza di qualificare sempre più il lavoro e l'attività del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali, che in queste ultime settimane è stato sottoposto ad un estenuante lavoro tecnico.

Noi siamo consapevoli che ciò non significa un'attenuazione dei controlli e dei rigori che l'amministrazione deve praticare nell'effettuazione dei lavori, ma che a questa maggiore responsabilità devono corrispondere una maggiore precisione ed una maggiore sollecitudine nel portare avanti i lavori.

Con queste ulteriori considerazioni, confermo l'auspicio del Governo che il provvedimento sia approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

1. I limiti di somma previsti dall'articolo 1 e dell'articolo 3, comma secondo, della leg-

ge 21 dicembre 1961, n. 1552, oltre i quali il ministro dei beni culturali e ambientali è tenuto a sentire il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono elevati di quattro volte.

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico (Approvato dalla Camera, modificato dal Senato) (739-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla valutazione degli alunni e sulla abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico », già approvato dalla Camera nella seduta del 26 maggio 1977, e modificato dal Senato nella seduta del 13 luglio 1977.

Comunico che ci è giunto il parere favorevole della I Commissione affari costituzionali.

L'onorevole Brocca ha facoltà di illustrare le modifiche apportate dal Senato.

BROCCA, Relatore. Gli emendamenti approvati dal Senato hanno carattere prevalentemente tecnico.

All'articolo 2 il Senato ha aggiunto una specificazione relativa ad insegnanti appartenenti a ruoli speciali, ma sempre statali.

All'articolo 3 è stata apportata una modifica più che altro linguistica; infatti, invece di « gravissimi motivi », si è preferito la dizione « gravi e comprovati motivi ».

È stato poi modificato l'articolo 6, con una precisazione che si riferisce agli esami di licenza media.

Un'altra modifica riguarda l'articolo 7 dove, mi sembra giustamente, si è preferito dire « e fino ad un massimo di 160 ore » piuttosto che « e per non più di 160 ore ».

Altra precisazione in fondo all'articolo 9, dove sono state aggiunte le parole « e successive modificazioni e integrazioni ».

L'articolo 10 è stato modificato in senso sia tecnico che sostanziale, in quanto nel testo del Senato si prevede per l'obbligo scolastico dei fanciulli sordomuti l'attuazio-

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

ne di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le modifiche all'articolo 11 sono sostanziali ed importanti, e su di esse preannuncio il mio parere favorevole. I punti da considerare sono otto. Il primo riguarda la durata dell'anno scolastico, che si dovrà svolgere nell'arco di tempo che intercorre tra il 10 settembre ed il 9 settembre dell'anno solare successivo. Nell'articolo da noi approvato si faceva una distinzione a questo proposito tra la scuola materna, elementare e media e le scuole di istruzione secondaria superiore, distinzione che il Senato ha eliminato.

In secondo luogo il Senato ha ritenuto di dover stabilire che il periodo effettivo delle lezioni comprenda almeno 215 giorni esclusi i festivi.

Terzo punto: ogni tre anni, entro il 31 dicembre, il ministro della pubblica istruzione determina con un suo decreto il calendario scolastico fissando la data di inizio e il termine delle lezioni. Inoltre entro il 30 giugno dovranno svolgersi tutti gli esami di licenza ed idoneità. Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regioni o per provincia, fermo restando tutto ciò che concerne i limiti di tempo.

Una sesta modifica riguarda gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica; per questi istituti si prevede che gli esami della seconda sessione si svolgano dal 1° al 9 settembre. Naturalmente questa è una modifica valida fino al momento della riforma della scuola secondaria superiore.

Un settimo elemento di modifica riguarda una decisione già presa da questa Commissione nei confronti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia di arte drammatica; per questi conservatori e queste accademie le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

Infine, riprendendo in concetto già definito dalla Camera, si precisa che « nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di ini-

ziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno ».

In sostanza si tratta di modifiche di un certo interesse sulle quali esprimo parere favorevole.

All'articolo 12 è stata apportata una modifica tecnica di carattere linguistico ed una modifica sostanziale; alla formulazione « Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza » è stato aggiunto che « le stesse debbono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio ».

L'articolo 14 è stato modificato nel senso di stabilire che il ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva i modelli della scheda personale e degli attestati nonché ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge. Viene stabilito, inoltre, che il ministro è autorizzato a procedere alle opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-1978.

Con questi emendamenti il disegno di legge risulta migliorato. Chiedo pertanto alla Commissione il voto favorevole sul testo del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

RAICICH. Nel preannunciare il voto favorevole al provvedimento oggi al nostro esame, il gruppo comunista concorda con quanto detto dal relatore circa le modifiche apportate dal Senato, che sono il frutto di una lunga collaborazione svoltasi prima in Commissione e poi in Aula.

BARTOCCI. Anche il gruppo socialista esprime parere favorevole sulle modifiche introdotte dal Senato, che sono migliorative rispetto al testo iniziale.

Preannunciamo quindi il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL RIO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole al testo approvato dal Senato, dal momento che le modifiche da questo introdotte hanno già ricevuto l'assenso governativo.

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Il primo articolo non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di *handicaps* con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di *handicaps* con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820. Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie e assistenziali e delle esigenze ambientali.

Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per verificare l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro didattico.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

La Camera aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravissimi motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Sono aboliti nella scuola elementare gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al secondo comma del precedente articolo 1; sono altresì ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

Le prove suppletive degli esami di licenza elementare e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che, per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolasti-

co successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

I successivi due articoli non sono stati modificati.

La Camera aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

TITOLO II

SCUOLA MEDIA

ART. 6.

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica sessione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità di cui all'articolo 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO II

SCUOLA MEDIA.

ART. 6.

Sono aboliti nella scuola media gli esami di riparazione e quelli di seconda sessione.

I candidati esterni sono ammessi a sostenere l'esame di licenza media nell'unica ses-

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

sione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119; sono, altresì, ammessi a sostenere esami di idoneità in unica sessione per la frequenza delle classi seconda e terza.

Le prove suppletive degli esami di licenza media e di idoneità per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps* da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di *handicaps* e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di *handicaps* sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e per non più di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi indivi-

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

dualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps* da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di *handicaps* e nel numero massimo di sei ore settimanali.

Le classi che accolgono alunni portatori di *handicaps* sono costituite con un massimo di 20 alunni.

In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnanti stabiliti per ciascuna classe.

Le attività previste dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.

Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.

I consigli di classe, nelle riunioni periodiche previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il successivo articolo non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modifi-

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

cazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell'alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline.

Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione.

Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7.

Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere alla classe successiva gli alunni della prima e della seconda classe e all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione alla classe successiva o all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate. L'esame di licenza si conclude con il giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9.

La valutazione dell'alunno e il giudizio finale sono documentati con apposito attestato.

Per lo svolgimento dell'esame di licenza della scuola media resta fermo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, e successive modificazioni e integrazioni.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del Senato.

(*E approvato*).

La Camera aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

TITOLO III

NORME COMUNI

ART. 10.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti.

Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e l'articolo 407 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO III

NORME COMUNI

ART. 10.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordomuti, nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurati i servizi di sostegno secondo le rispet-

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

tive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Sono abrogati l'articolo 175 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e l'articolo 407 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, nonché tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

Sono estese, in quanto applicabili, ai fanciulli sordomuti le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

Nella scuola materna, elementare e media l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto; negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni decorre dal 10 settembre e termina per la scuola elementare e media il 15 giugno e per gli istituti e scuole dell'istruzione secondaria superiore e artistica il 10 giugno.

Il ministro della pubblica istruzione determinerà, con propria ordinanza, il calendario scolastico.

Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica, si svolgono dal 16 al 30 giugno.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Gli esami di stato di maturità e di abilitazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica hanno inizio il 1° luglio secondo il calendario che sarà stabilito dal ministro della pubblica istruzione.

Nel periodo dal 1° al 9 settembre i colleghi dei docenti si riuniscono per la cla-

borazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo o nel corso dell'anno.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'Accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

Nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica l'anno scolastico ha inizio il 10 settembre e termina il 9 settembre.

Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni esclusi i giorni festivi.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ogni tre anni, entro il 31 dicembre, determina con suo decreto il calendario scolastico per i vari ordini di scuola fissando la data di inizio e il termine delle lezioni rispettivamente tra il 10 e il 20 settembre e tra il 10 e il 30 giugno. Entro il 30 giugno devono svolgersi anche gli esami di licenza ed idoneità nella scuola elementare e media e quelli di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica.

Sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di differenziare il calendario scolastico per regione o per provincia fermo restando quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica gli esami della seconda sessione si svolgono dal 1° al 9 settembre.

Le date degli esami della scuola secondaria superiore di cui ai commi precedenti valgono fino alla entrata in vigore della

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Per i conservatori di musica, per le accademie di belle arti, per l'accademia nazionale di danza, per l'accademia di arte drammatica, le norme relative all'anno scolastico e alle prove di esame per i corsi a carattere post-secondario, saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto delle disposizioni relative agli ordinamenti scolastici e alle particolari esigenze di detti istituti.

Nel periodo dal 1° settembre all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la elaborazione del piano annuale di attività scolastica e per la programmazione di iniziative di aggiornamento da effettuarsi nello stesso periodo e nel corso dell'anno.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici ed attrezzature scolastiche possono essere utilizzati oltre l'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza.

È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.

Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Le autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli interessati che hanno inoltrato formale istanza e devono stabilire le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio.

È abrogato l'articolo 260 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 1° settembre o del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché i trasferimenti del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 1° settembre o dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE. — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

in servizio rimane fissata allo scadere della data corrispondente a quella dell'atto di nomina.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

Le disposizioni di legge e di regolamento in materia scolastica che fanno riferimento al 1° ottobre, sono modificate nel senso che si riferiscono alla data del 10 settembre di cui al precedente articolo 11.

I collocamenti a riposo e le nomine del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, nonché il trasferimento del predetto personale, hanno effetto parimenti dal 10 settembre.

Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale attualmente in servizio rimane fissata al 1° ottobre.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo del Senato.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, approva con proprio decreto i modelli della scheda personale e degli attestati di cui ai precedenti articoli 4 e 9, e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria in attuazione della presente legge.

Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire in materia opportune disposizioni transitorie per l'anno scolastico 1977-1978.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del Senato.

(È approvato).

Il successivo articolo non è stato modificato.

La Camera aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 16.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente al successivo anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre.

Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE.

ART. 16.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto dall'anno scolastico 1977-78.

Gli esami di riparazione e di seconda sessione avranno luogo, per l'anno scolastico 1976-77, dal 1° al 14 settembre 1977.

Limitatamente all'anno 1977-78, l'inizio dell'anno scolastico e delle lezioni è fissato al 20 settembre.

Nel periodo dal 1° al 20 settembre 1977 compatibilmente con le esigenze di servizio connesse allo svolgimento delle prove di esame, il collegio dei docenti organizza iniziative di aggiornamento e di programmazione didattica finalizzate all'attuazione della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo successivo non è stato modificato.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1977

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Funzionamento del Centro linceo interdisciplinare di scienze matematiche e loro applicazioni » (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (1005-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bartocci, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, Cavigliasso Paola, Corder, De Gregorio, Di Giesi, Giannantoni, Giordano, Marton, Masiello, Mezzogiorno, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Tesini Giancarlo, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari, Zoso.

Proposta di legge Spigaroli: « Adegua-mento dei limiti di somma previsti in materia di tutela di cose d'interesse artistico e storico dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552 » (1290):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bartocci, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, Cavigliasso Paola, Corder, De Gregorio, Di Giesi, Giannantoni, Giordano, Marton, Masiello, Mezzogiorno, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Tesini Giancarlo, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari, Zoso.

Disegno di legge: « Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico » (*Modificato dal Senato della Repubblica*) (739-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bartocci, Bini, Borruso, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, Cavigliasso Paola, Chiarante, Corder, De Gregorio, Di Giesi, Giordano, Masiello, Mazzarino, Mezzogiorno, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Santuz, Tessari Alessandro, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari, Zoso.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO